

## RIAPERTURA DEI TERMINI PER LE MEDICINE COMPLEMENTARI

Con nota n. 37451 del 08/05/2017 il servizio 2° del DASOE ha proceduto a riaprire i termini di cui all'art. 10 dell'accordo Stato Regioni del 07/02/2013. Pertanto i soggetti in possesso dei requisiti elencati nel medesimo articolo che non hanno potuto iscriversi negli elenchi provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri esercenti le medicine complementari (agopuntura, fitoterapia, omeopatia suddivisa nelle sottocategorie di omeopatia, omotossicologia e antrposofia) hanno tempo fino al **30/06/2018** per richiedere l'iscrizione all'Ordine.

A tal fine si riporta uno stralcio del citato articolo 10 dove vengono riepilogati i requisiti, che devono essere posseduti alla data del 06/02/2016, necessari per richiedere l'iscrizione negli elenchi: *In fase transitoria, per l'ammissione agli elenchi distinti dei medici chirurghi e degli odontoiatri esercenti agopuntura, fitoterapia, omeopatia è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:*

- a) attestato rilasciato al termine di un corso nella disciplina oggetto della presente regolamentazione, di almeno 300 ore di insegnamento teorico-pratico, della durata almeno triennale e verifica finale;*
- b) attestato rilasciato al termine di un corso nella disciplina oggetto della presente regolamentazione, di almeno 200 ore di insegnamento teorico-pratico, ed almeno 15 anni di esperienza clinica documentata;*
- c) attestazione di iter formativo costituito da corsi anche non omogenei che permettano, per il programma seguito e per il monte ore svolto, di aver acquisito una competenza almeno pari a quella ottenibile con corsi di cui al punto a) e b);*
- d) documentazione di almeno otto anni di docenza nella disciplina oggetto della presente regolamentazione presso un soggetto pubblico o privato accreditato alla formazione che, a giudizio della commissione, possieda requisiti didattici idonei.*

*Per i professionisti che non rientrano nei criteri definiti dalle precedenti disposizioni transitorie le commissioni di esperti nelle diverse discipline oggetto del presente accordo istituite presso gli ordini professionali, definiscono le modalità di integrazione dei percorsi formativi sulla base della formazione acquisita. Al termine della fase transitoria, così come sopra normata, l'iscrizione negli elenchi degli ordini è subordinata unicamente al possesso dell'attestato rilasciato dai soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione che nel frattempo avranno provveduto ad adeguare l'iter formativo in linea con i criteri definiti dal presente documento.*

REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE  
Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie  
e Osservatorio Epidemiologico  
Servizio 2 "Formazione e Comunicazione"

Prot. 57451

del 08-05-2017

Oggetto: riapertura elenchi dei medici chirurghi e degli odontoiatri esercenti agopuntura, fitoterapia e omeopatia

Ai Presidenti degli Ordini Provinciali dei Medici  
Chirurghi e degli Odontoiatri della Sicilia  
Loro Sedi

L'art. 10 dell'Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013 prevedeva che per la durata della fase transitoria di mesi 36 successivi alla data di stipula dell'accordo, i soggetti in possesso dei requisiti elencati nel medesimo articolo potessero iscriversi negli elenchi dei medici chirurghi e degli odontoiatri esercenti agopuntura, fitoterapia e omeopatia.

Durante i lavori della Commissione regionale per le Medicine Complementari è emerso che non tutti i professionisti in possesso dei requisiti di cui al succitato art. 10 hanno avuto l'opportunità di iscriversi nei citati elenchi istituiti presso i rispettivi Ordini provinciali.

Ciò posto, questo Dipartimento, facendo proprio quanto emerso dalla Commissione nella seduta del 19.01.2017 e al fine non creare disparità tra soggetti che, pur avendo maturato i requisiti entro la data di chiusura della fase transitoria -6 febbraio 2016- non hanno potuto iscriversi, chiede alle SS.LL. di provvedere alla riapertura dei termini per la iscrizione agli elenchi provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri esercenti l'agopuntura, la fitoterapia e l'omeopatia suddivisa nei tre sottoelenchi omeopatia, omotossicologia e antroposofia.

La riapertura dei termini dovrà riguardare esclusivamente i professionisti che, alla data del 6 febbraio 2016, scadenza della fase transitoria di cui all'art. 10 dell'accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013, avevano già maturato i requisiti previsti dal succitato articolo.

Si precisa che in ogni caso la procedura di inserimento negli elenchi dovrà concludersi entro il termine perentorio del 30.06.2018.

Si confida in un puntuale adempimento del quale si gradirà avere notizia in tempi brevi.

Il Dirigente del Servizio 2  
(Lorenzo Maniaci)

Il Dirigente Generale  
(Salvatore Giglione)

